

F. 95/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 26 / 2022 instaurato sul ricorso di
GILSA GIORI S.R.L. e
O'MACH TRADING S.R.L.,
con l'avv. Paolo Casetta;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di
SPERA DISTRIBUZIONE SRL (c.f. 02240640223),
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente
insistendo nell'istanza di fallimento.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale
imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.



In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente O'Mach Trading s.r.l., vantante un credito di oltre 17 mila euro di capitale portato in decreto ingiuntivo (doc. 1 ricorrenti);
- b) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente Gilsa Giori s.r.l., vantante un credito di oltre 22 mila euro di capitale portato in decreto ingiuntivo definitivo (doc. 10 ricorrenti);
- c) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito e cartelle di pagamento emessi dall'ottobre 2018 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 339.391,29 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione);
- d) l'omesso deposito di bilanci relativi agli esercizi successivi al 2014.

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:



- 1) dichiara il fallimento di SPERA DISTRIBUZIONE SRL;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Cristina Maria Scartezzini;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 19/01/2023 alle ore 10:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.



Sent. n. 25/2022 pubbl. il 06/09/2022
Rep. n. 29/2022 del 06/09/2022

Trento, 12 agosto 2022
Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
Renata Fermanelli

